

Newsletter n. 21 del 24 Giugno 2017

1. DIRITTO ANNUALE 2017 - Versamento entro il 30 giugno

1) Le misure del diritto annuale per l'anno 2017 sono state fissate con **nota del Ministero dello Sviluppo Economico 15 novembre 2016 n. 359584**, con la quale sono state confermate le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che per l'anno 2017, è pari al 50% rispetto a quanto dovuto per il 2014.

2) L'importo del diritto annuale dovuto per il 2017 dovrà, inoltre, essere determinato tenendo presente quanto disposto dal **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico firmato del 22 maggio 2017** (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), con il quale viene data attuazione a quanto previsto dal comma 10, dell'articolo 18, della legge n. 580 del 1993, come, da ultimo, sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219. I progetti da finanziare sono indicati nelle deliberazioni dei consigli camerali elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto.

In sostanza, con tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a **79 Camere di Commercio**, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

a) le imprese interessate che intendono già effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2017, possono pagare in un'unica soluzione applicando la percentuale di aumento del 20% sugli importi del diritto dovuto per il 2017;

b) le imprese che, invece, hanno già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale, senza la maggiorazione del 20%, sono tenute ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ovvero **entro il 30 novembre 2017**.

3) Ricordiamo, infine, che l'art.7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, **posticipandoli al 30 giugno 2017**.

Tale modifica trova applicazione anche al diritto annuale che deve quindi essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e cioè:

- **entro il 30 giugno 2017**, fatti salvo i soggetti con diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare;

- **nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (termine posticipato al **31 luglio 2017**, essendo il 30 luglio 2017 giorno festivo).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare la tabella degli importi relativi al 2017 clicca qui.](#)

2. STRUMENTI DI MISURA - Pubblicato il nuovo regolamento sui controlli e sulla vigilanza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il **Decreto 21 aprile 2017, n. 93**, recante "**Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea**".

Il presente decreto – che **entrerà in vigore il 18 settembre 2017** (novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali.

Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti **tipologie di controlli successivi**:

a) verifica periodica;

b) controlli casuali o a richiesta;

c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

La **verifica periodica** degli strumenti di misura è eseguita dagli **organismi che sono stati accreditati** e che sono in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a Unioncamere, contenente i dati riportati dall'art. 11.

Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita SCIA per lo svolgimento di attività di verifica periodica. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica.

La verifica periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Gli organismi dovranno inviare telematicamente, **entro dieci giorni lavorativi dalla verifica**, alla Camera di Commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati riportante gli elementi indicati all'art. 13.

I **controlli casuali** degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio.

La **Camera di Commercio** raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni effettuate dai titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verifica periodica e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verifica periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale.

L'organismo nazionale di accreditamento (l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008) esegue la propria attività di **sorveglianza sugli organismi accreditati**.

Alle Camere di Commercio sono devolute le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.

Abrogati sette precedenti decreti (art. 17, comma 1) e sei direttive del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 17, comma 2); dettate le disposizioni transitorie per gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche e per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati (art. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

3. STARTUP INNOVATIVE - Dal 22 giugno atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale

A decorrere **dal 22 giugno 2017**, le start up innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno modificare, tramite la piattaforma del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative, il proprio atto costitutivo e statuto online con firma digitale, **senza l'intervento notarile**.

Gli atti modificativi dovranno essere trasmessi, completi di numero di registrazione, tramite una pratica di comunicazione unica, all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, entro 30 giorni

dall'assemblea. La modifica sarà immediatamente operativa quando le firme saranno autenticate dall'ufficio assistenza qualificata alle imprese della Camera di Commercio.

A stabilirlo è il **decreto direttoriale 4 maggio 2017**, che, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2016, consente alle Start-up innovative costituite online con firma digitale di **modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata**.

Il decreto, nel portare a completa attuazione quanto disposto dall'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 e dal decreto ministeriale 28 ottobre 2016, illustra le **specifiche tecniche e le modalità di iscrizione delle modifiche agli atti costitutivi e statuti di startup innovative**.

Ricordiamo che già il **decreto ministeriale 17 febbraio 2016**, corroborato dal successivo decreto ministeriale 7 luglio 2016, aveva disciplinato la nuova modalità di costituzione, definendo le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il successivo **decreto ministeriale del 28 ottobre 2016** aveva poi esteso la nuova modalità digitale alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto che la startup innovativa può mettere in atto successivamente alla propria costituzione.

Per disciplinare le correlate specifiche tecniche era atteso ancora un provvedimento: proprio il decreto direttoriale pubblicato il 4 ottobre 2017.

Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, è stato concesso che le disposizioni in esso contenute acquistassero efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

4. STARTUP INNOVATIVE - Dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per la modifica degli atti costitutivi

Per la registrazione degli atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start-up innovative i codici tributo non cambiano. Bisogna far riferimento ai medesimi codici utilizzati per la registrazione degli atti costitutivi.

Con la **risoluzione n. 70/E del 16 giugno 2017**, l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto un'estensione dell'utilizzo dei codici tributo relativi al versamento di imposte, interessi e sanzioni, per la **registrazione degli atti costitutivi di start-up innovative**.

Si tratta, per la precisione, dei seguenti codici tributo, istituiti con la **risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016**:

- "1540" denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di registro";
- "1541" denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro";
- "1542" denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Imposta di bollo";
- "1543" denominato "Startup innovative – atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo";
- "1544" denominato "Startup innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento".

La risoluzione appena pubblicata, infatti, prevede che i codici in questione debbano essere utilizzati anche per il versamento delle somme che sono dovute per la **registrazione degli atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start-up innovative**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 70/E/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 56/E/2016 clicca qui.](#)

5. STARTUP INNOVATIVE - Dalla "Manovra correttiva 2017" prevista la proroga di un anno del periodo agevolativo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 31), la **Legge 21 giugno 2017, n. 96**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (c.d. "Manovra correttiva 2017").

All'art. 57, comma 3-ter, con una modifica all'articolo 31, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, viene previsto che il regime agevolativo di cui godono le Start-up innovative si applichi **per cinque anni e non più per quattro anni**.

La modifica, introdotta nel corso dell'iter di conversione della Manovra correttiva 2017, elimina lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di Start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell'intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni), che aveva generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato.

Dopo oltre 2 anni, la durata del regime agevolato previsto dall'articolo 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 viene adeguata alla durata dello status di Startup innovativa come allungata dal D.L. n. 3/2015 (c.d. "Decreto Investment Compact").

Il nuovo comma 4, dell'art. 31 del D.L. n. 179/2012, stabilisce testualmente: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, **prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione**, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, **cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione**, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi».

In sostanza - fatto salvo il diverso termine previsto dall'art. 25, comma 3, dello stesso D.L. n. 179/2012 se applicabile (4 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti) - viene ora previsto che la Start-up innovativa **cessa dall'applicazione del regime agevolativo**, qualora perda uno dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 25, **prima della scadenza del termine di 5 anni dalla data di costituzione**, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese e in ogni caso al raggiungimento di tale termine.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2017 clicca qui.](#)

6. ANTIRICICLAGGIO - Pubblicato il nuovo decreto di attuazione della direttiva IV direttiva UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 28) il **Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90**, recante "**Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006**".

Il D.Lgs. 90/2017 si compone di **10 articoli** e interviene in materia di antiriciclaggio in particolar modo in tema di:

- 1) *analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;*
- 2) *verifica della clientela;*
- 3) *esecuzione degli obblighi da parte di terzi;*
- 4) *obblighi di segnalazione, di astensione e di comunicazione;*
- 5) *disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica;*
- 6) *whistleblowing;*
- 7) *limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di prestatori di servizio di gioco.*

Il decreto, che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, **recepisce la direttiva UE 2015/849** (IV direttiva antiriciclaggio), che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di **lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo**.

Il provvedimento si pone l'obiettivo di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza degli operatori che vi operano. Il compito di attuare le politiche idonee a tale scopo è affidato al Ministero dell'Economia e delle finanze, con l'ausilio di altre autorità con cui tenuto a raccordarsi.

I **destinatari della normativa** antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all'osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all'unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi.

Il decreto istituisce, tra l'altro, il **Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust**, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E' prevista altresì la centralizzazione, in un'apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.

Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di "money transfer", attività di rimessa di denaro all'estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 90/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto clicca qui.](#)

7. "COMPRO ORO" - Pubblicato il decreto che regola l'attività

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il **Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92**, recante "**Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170**".

Il presente decreto, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, lett. l) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), delinea una disciplina *ad hoc* che consente di monitorare il settore dei "compro oro" e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.

La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.

Oggi l'apertura di un esercizio di "compro oro" non è soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché è sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti.

La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi **obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi** e a prevenirne l'utilizzo illecito, compreso il riciclaggio. I principali interventi sono:

1) L'istituzione, presso l'OAM (*Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*) di un **registro degli operatori compro oro professionali**. L'iscrizione al registro, che avviene in formato esclusivamente elettronico o attraverso canali telematici, è subordinata al possesso della **licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi** di cui all'articolo 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive (art. 3).

2) L'obbligo per gli **operatori professionali in oro**, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell'attività, previa comunicazione alla Banca d'Italia. Per tali operatori, l'istanza da inviare all'OAM dovrà essere integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione (art. 3, comma 6).

3) La previsione di specifici **obblighi di identificazione del cliente** e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell'oggetto prezioso scambiato. E' stata **abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l'uso del contante per le attività del settore**, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni. Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 4, "*Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate*".

4) La piena **tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell'oro**. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono **obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale**, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro (art. 5).

5) L'obbligo per gli operatori compro oro di **conservare i dati acquisiti**, le schede per ogni operazione effettuata e la copia della ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite, **per un periodo di 10 anni**. (art. 6).

6) L'obbligo per gli operatori compro oro di inviare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) le **segnalazioni di operazioni sospette** (art. 7).

7) La previsione di **apposite sanzioni**, con particolare riferimento all'esercizio abusivo dell'attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro) (artt. 8 – 13).

Secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 3, le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro dovranno essere stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia, dovrà avviare la gestione del registro degli operatori compro oro.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 90/2017- clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legislativo n. 92/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2015/849 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 170/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 4 maggio 2017 clicca qui.](#)

8. AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI E RIMORCHI - Pubblicato il decreto che introduce il documento unico di circolazione e di proprietà e la tariffa unica - Sostituirà il libretto di circolazione e il certificato di proprietà

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017, il **Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98**, recante "*Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124*".

Il decreto – che entra in vigore il 24 luglio 2017 - introduce, **dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.**

La nuova "**carta di circolazione**" sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell'ACI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di **ottimizzare i costi di produzione**, archiviazione e controllo a carico dell'amministrazione.

All'unico documento, inoltre, corrisponderà una **tariffa unica**, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l'iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

L'importo di tale tariffa sarà determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare **entro il termine perentorio del 30 aprile 2018** e non potrà comunque essere superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi.

Con il medesimo decreto dovrà essere, altresì, determinato **l'importo dell'imposta di bollo unificata** in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e dovranno essere disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.

Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata sarà consentito anche **attraverso modalità di pagamento elettronico o on line.**

Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al 1° luglio 2018, mantengono la loro validità. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

9. SCIA - Modulistica unificata per le attività commerciali e edilizia - Obblighi perentori per le amministrazioni comunali - Il punto della situazione

Con l'Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 è stata raggiunta l'intesa su **moduli unificati e standardizzati** per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.

Con l'arrivo dei **moduli unici nazionali** i cittadini e le imprese che vogliono aprire, ad esempio, un esercizio commerciale o avviare interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, **avranno tempi e regole certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti, con una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale.**

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, **hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con l'accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate, entro il 30 giugno, **costituisce illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con la Conferenza delle Regioni sta monitorando l'adozione da parte delle Regioni della nuova modulistica unificata per l'edilizia e per le attività commerciali e assimilate.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dell'Accordo e della modulistica unificata clicca qui.](#)

10. COMMERCIO - Le proposte delle Regioni sugli orari di apertura degli esercizi

La Commissione attività produttive della Conferenza delle Regioni sta lavorando ad un documento (già approvato il 5 agosto del 2014) con cui si sollecita il Parlamento ad accelerare l'approvazione di un disegno di legge, attualmente fermo in Senato (**S. 1629 - Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali**), di modifica del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (c.d. "Salva Italia", approvato dal Governo Monti nel 2011), con il quale sono state liberalizzate le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.

La proposta di legge prevede una **nuova disciplina complessiva della materia degli orari degli esercizi commerciali** (intendendo per tali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande).

La proposta di legge **introduce l'obbligo di dodici giornate festive di chiusura degli esercizi commerciali**, esclusi bar e ristoranti, con la possibilità, per ciascun esercente, di **derogare sino ad un massimo di sei giornate**, dandone preventiva comunicazione al Comune competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per le altre festività i Comuni possono predisporre **accordi territoriali non vincolanti**, anche con i comuni contigui, per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, sentite le associazioni di categoria delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori.

Alla Regione è affidata la funzione di coordinamento e di definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali possono essere adottati gli accordi.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento delle Regioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge S. 1629 clicca qui.](#)

11. AVVISI DI ACCERTAMENTO - Dal 1° luglio 2017 notifica via PEC anche per enti non commerciali e associazioni

Anche i contribuenti non obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) censito presso l'INI-PEC **possono richiedere, su base facoltativa, la notifica telematica degli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° luglio 2017.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*" (c.d. "Decreto fiscale"), convertito dalla L. n. 225/2016, a partire dal 1° luglio 2017 la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati a imprese e professionisti iscritti in Albi o Elenchi può essere effettuata direttamente dal competente ufficio all'indirizzo PEC risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

A tal fine è necessario che i contribuenti persone fisiche (compresi i non residenti iscritti all'AIRE, ovvero i soggetti stranieri non residenti), le associazioni, i condomini e gli enti non commerciali, comunichino il proprio indirizzo PEC o quello di un soggetto delegato, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 3 marzo 2017, Prot. 44027/2017, recante "*Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*".

LINK:

[Per scaricare il testo dell'art. 7-quater del D.L. n. 192/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento con il modello e le relative istruzioni del clicca qui.](#)

12. PROCEDURE DI INSOLVENZA - Dall'Unione europea la nuova modulistica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 160/1 del 22 giugno 2017, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione del 12 giugno 2017**, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza.

Con questo regolamento vengono adottati **quattro moduli** che possono essere utilizzati dai creditori stranieri per insinuare un credito, dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo e per la presentazione in via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

Si tratta in particolare dei seguenti moduli:

1. il modulo uniforme di nota da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell'apertura di una procedura di insolvenza, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848;
2. il modulo uniforme di credito che può essere utilizzato dai creditori stranieri per insinuare un credito, di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848;
3. il modulo uniforme che può essere utilizzato dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo per presentare contestazioni nelle procedure di coordinamento di gruppo, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/848;
4. il modulo uniforme da utilizzare per la presentazione per via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2015/848.

Il presente regolamento **entra in vigore il 26 giugno 2017** ed è obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati membri.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

13. SENTENZE DI CONDANNA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - Pubblicati i modelli per prestare la garanzia

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2017, recante "*Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente*".

Con questo decreto, che completa il quadro normativo relativo all'attuazione delle modifiche del processo tributario introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato i **modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente**.

Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dal D.M. del 6 febbraio 2017, n. 22 secondo cui la garanzia per l'esecuzione delle sentenze deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle Finanze.

L'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive ed il pagamento di somme dell'**importo superiore a 10.000 euro**, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla **prestazione di idonea garanzia**.

I modelli approvati sono i seguenti:

- 1) **modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;**
- 2) **modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;**
- 3) **modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto con allegata la modulistica clicca qui.](#)

14. GELATERIE E PASTICCERIE - L'INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito alla loro classificazione

Facendo seguito a quanto illustrato nel punto 2 della circolare n. 56 del 8 marzo 2017 in relazione alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie, l'INPS, con **messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017**, ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni.

Come norma generale, in caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, l'INPS ha sempre previsto la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi.

In conformità a tale principio di carattere generale, nell'ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, dovranno essere aperte **due distinte posizioni contributive**:

- **una nel settore Artigianato**, per l'assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all'attività di produzione;
- **una seconda nel settore Commercio** (con il Codice Statistico Contributivo -C.S.C. 70201 e il codice Ateco2007 47.24.20), per l'assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all'attività di vendita.

Nel caso, per l'attività di vendita, l'impresa artigiana **sia in possesso anche della licenza di pubblico esercizio**, all'ulteriore posizione contributiva dovrà, invece, essere attribuito il C.S.C. 70504, il codice Ateco 2007 56.10.30 e il C.A. (Codice Autorizzazione) 9P, avente il significato di "*contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi*".

In via eccezionale, e in deroga al principio di carattere generale sopra richiamato, tale ultima distinta classificazione dovrà, comunque essere adottata, anche in assenza del requisito di autonomia gestionale, laddove per l'attività di vendita risulti rilasciata apposita licenza di pubblico esercizio.

L'INPS precisa, infine, che, qualora le distinte attività di produzione e di vendita non abbiano i caratteri dell'autonomia, ovvero l'impresa artigiana non sia in possesso della licenza di pubblico esercizio, deve rimanere accesa o essere assegnata soltanto **un'unica posizione contributiva nel settore artigianato**.

Le eventuali variazioni d'inquadramento, che dovessero essere intervenute successivamente all'emanazione della circolare 56/2017, andranno rivedute alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n.. 2645/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 56/2017 clicca qui.](#)

15. LAVORATORI AGRICOLI - Dall'INPS istruzioni per il calcolo dei versamenti contributivi volontari

Con la **circolare n. 102 del 21 giugno 2017**, l'INPS illustra le modalità di calcolo, per l'anno 2017, dei **contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli**, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

Per quanto riguarda i **lavoratori agricoli dipendenti**, l'aliquota applicata per il F.P.L.D. (*Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti*), a partire dal 1° gennaio 2017, è pari al **28,70%**.

Per effetto dell'art. 10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i **coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali** pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 102/2017 clicca qui.](#)

16. ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO - Nuovi chiarimenti dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la **Circolare n. 7 del 14 giugno 2017**, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 sull'attribuzione del cognome materno ai nuovi nati.

Nella circolare il Ministero conferma che gli Ufficiali di Stato Civile, in sede di ricevimento della dichiarazione di nascita effettuata da un solo genitore (nel caso di coniugi), **non possono chiedere atti formali o dichiarazioni** a sostegno dell'accordo sull'attribuzione, oltre che del cognome paterno, anche di quello materno.

Il Ministero precisa che nel caso, assai frequente, in cui sia il padre a rendere la dichiarazione di nascita, non vi è alcuna necessità che questi fornisca all'ufficio la prova dell'accordo, mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dalla madre. Infatti, in assenza di apposite disposizioni normative, **gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento.**

Chiarito questo importante aspetto, la circolare ribadisce anche che **il cognome paterno deve sempre essere anteposto a quello materno.**

Sui piano del diritto Internazionale privato, anche gli atti di nascita, formati all'estero, di figli di genitori entrambi italiani, recanti il cognome materno di seguito a quello paterno, sono ricevibili ai fini della trascrizione.

Secondo il Ministero la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme oggetto della sentenza della Corte non può avere effetti retroattivi e, conseguentemente, l'attribuzione anche del cognome materno potrà essere effettuata solo per le dichiarazioni di nascita effettuate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (avvenuta nella G.U. n. 52 del 28/12/2016).

Si tratta di istruzioni significative che permetteranno agli Ufficiali di Stato Civile di operare in maniera uniforme. Tuttavia ci aspettiamo dallo stesso Ministero altri importanti chiarimenti che la nostra associazione si farà carico di richiedere esprimendo il proprio punto di vista.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 7/2017 clicca qui.](#)

17. ANNO 2018 - Proclamato "Anno europeo del patrimonio culturale"

Con Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea n. L131 del 20 maggio 2017, l'anno 2018 è stato designato «**Anno europeo del patrimonio culturale**».

L'obiettivo dell'Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Il patrimonio culturale comprende le risorse del passato in una varietà di forme e aspetti. Include i **monumenti**, i **siti**, le **tradizioni**, la **conoscenza tramandata** e le **espressioni della creatività umana**, nonché le collezioni conservate e gestite da musei, biblioteche e archivi.

L'Anno europeo costituirà un'opportunità unica per mettere in luce l'importanza del patrimonio culturale e sostenere gli sforzi a livello UE e dei singoli Stati per proteggere, salvaguardare, riutilizzare, valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è sensibilizzare all'**importanza della storia e dei valori europei** e rafforzare il **senso d'identità europea**. Al tempo stesso, si punta a richiamare l'attenzione sulle opportunità offerte dal nostro patrimonio culturale, ma anche sulle sfide cui è confrontato, come l'impatto del passaggio al digitale, le pressioni a livello fisico e ambientale sui siti del patrimonio e il traffico illecito di beni culturali.

Stanziati 8 milioni di budget totale, di cui 4 saranno erogati dal programma **Europa Creativa** e gli altri 4 da altri programmi UE quali **Erasmus Plus**, **Horizon 2020** ed **Europa dei Cittadini** che parteciperanno con bandi dedicati.

Gli Stati membri nomineranno dei coordinatori nazionali per promuovere le iniziative dirette nel proprio paese e raccordarsi con quelle “bandiera” promosse dalla Commissione. Per l'Italia, il coordinamento è presso il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito dedicato all'Anno europeo clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

I provvedimenti scelti per voi
(DAL 15 AL 24 GIUGNO 2017)

1) Decreto-del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87: Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

2) Decreto-del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88: Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

3) Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90: Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 – Supplemento Ordinario n. 28).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

4) Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto—legge clicca qui.](#)

5) Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92: Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 21 aprile 2017, n. 93: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 6 giugno 2017: Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2017 dai periti assicurativi. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

8) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 18 maggio 2017: Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Legge 21 giugno 2017, n. 96: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 – Supplemento Ordinario n. 31).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2017 clicca qui.](#)

10) Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98: Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto- clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 15 AL 24 GIUGNO 2017)

1) Decisione (UE) 2017/1003 della Commissione del 13 giugno 2017, sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016. [notificata con il numero C(2017) 3865] (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 152/3 del 15 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 154/1 del 16 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione del 12 giugno 2017, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 160/1 del 22 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)